



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
tel + 39 040 377 2454 fax + 39 040 377 2463	attprod@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6

**BANDO** allegato alla deliberazione della  
Giunta regionale n. .... del.....

---

## Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programmazione 2007-2013

Obiettivo competitività regionale e occupazione

Asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità

Attività 1.1.a.1 – SETTORE ARTIGIANATO – incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e  
innovazione delle imprese

---

Incentivi per la realizzazione di  
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  
da parte delle imprese artigiane  
del Friuli Venezia Giulia

---

## SOMMARIO

### CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, finalità e obiettivi
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Iniziative finanziabili
- Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 6 Settori esclusi
- Art. 7 Divieto di cumulo

### CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 8 Risorse finanziarie disponibili
- Art. 9 Intensità dell'aiuto e valutazione dei progetti
- Art. 10 Limiti di spesa e di contributo
- Art. 11 Spese ammissibili
- Art. 12 Spese non ammissibili
- Art. 13 Avvio durata e conclusione dell'iniziativa

### CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

- Art. 14 Presentazione delle domande
- Art. 15 Istruttoria amministrativa delle domande
- Art. 16 Valutazione tecnica, criteri di priorità e livello del progetto
- Art. 17 Concessione del contributo

### CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

- Art. 18 Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale
- Art. 19 Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione
- Art. 20 Presentazione della rendicontazione
- Art. 21 Modalità di rendicontazione
- Art. 22 Certificazione delle spese
- Art. 23 Liquidazione del contributo
- Art. 24 Sospensione dell'erogazione del contributo

### CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

- Art. 25 Obblighi dei beneficiari
- Art. 26 Stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione
- Art. 27 Operazioni straordinarie
- Art. 28 Proroghe
- Art. 29 Controlli e verifiche tecniche
- Art. 30 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

### CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 31 Rinvio
- Art. 32 Rinvio dinamico

- Allegato A Elenco dei Comuni rientranti nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE
- Allegato B Campo di applicazione Reg. (CE) n.800/2008
- Allegato C Campo di applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006
- Allegato D Settori di attività esclusi dalla maggiorazione nella percentuale di aiuto
- Allegato E Criteri di valutazione e di priorità
- Allegato F Spese per il personale – tabella standard di costi unitari
- Allegato G Elenco dei Comuni di Montagna
- Allegato H Criteri per la selezione dei progetti

## CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - Attività 1.1.a.1 – SETTORE ARTIGIANATO "Incentivazione alla Ricerca industriale, Sviluppo e Innovazione delle imprese".
2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale.
3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2 misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

### Art. 2 – Normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
  - a) legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), art. 53 bis, comma 1;
  - b) regime di aiuto n. X 217/2009, comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
  - c) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento;
  - d) legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7;
  - e) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
  - f) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006;
  - g) regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006, regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 45 del 15 febbraio 2007;
  - h) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
  - i) legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007);

- j) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013) e successive modifiche, e circolare dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 del 30 settembre 2009, n. 2, in materia di erogazioni in via anticipata;
  - k) regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2007-2013;
  - l) deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1786 (POR FESR Obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007-2013; presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni inerenti l'attività 1.1.a – Incentivazione della ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle impresa);
  - m) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494 ( LR 7/2008, capo V. POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. Adozione delle modifiche al POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. presa d'atto criteri di selezione e relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a. e per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a "fondo di garanzia per le pmi". presa d'atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività) e successive modifiche ed integrazioni;
  - n) scheda attività 1.1.a) approvata con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 738 (Approvazione scheda di attività 1.1.a POR FESR 2007-2013) e successive modifiche;
  - o) decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2009, n. 0374/Pres (Friuli Venezia Giulia – Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato per l'intero periodo 2007-2013) e successive modifiche;
  - p) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
  - q) decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).
2. Si riportano nel presente bando, anche parzialmente, per trasparenza e completezza di lettura, le disposizioni già riportate nelle fonti citate al comma 1.

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:
- a) **ricerca industriale:** la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
  - b) **sviluppo sperimentale:**
    - 1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
    - 2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;
    - 3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
    - 4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
  - c) **microimprese, piccole imprese e medie imprese:** le imprese che soddisfano i requisiti di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n.

- 463/Pres (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000);
- d) **organismo di ricerca:** soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
  - e) **Comitato:** il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto artigiano, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
  - f) **industrializzazione dei risultati della ricerca:** realizzazione da parte delle imprese beneficiarie di investimenti produttivi strettamente legati e complementari all'industrializzazione dei risultati dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ad esclusione degli eventuali investimenti che seguono le iniziative realizzate sotto forma di ricerca contrattuale di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 per una percentuale pari o superiore al 60 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo;
  - g) **costi diretti:** spese direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese di personale, per la strumentazione e le attrezzature, per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti, per i materiali e le forniture e spese connesse all'ottenimento ed alla validazione dei brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
  - h) **costi indiretti:** spese non direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese generali per il funzionamento operativo dell'impresa, concernenti telefono, energia elettrica, riscaldamento, canoni di locazione immobiliare e cancelleria;
  - i) **aree 87.3.c:** aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, riportate nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, elencate nell'allegato A, come da decreto del Presidente della Regione n. 374/2009 e successive modifiche;
  - j) **aree SIC** (Siti di Importanza Comunitaria) e **aree ZPS** (Zone di Protezione Speciale): aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo (SIC - Direttiva 92/43/CEE) e aree rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat (ZPS - Direttiva 79/409/CEE). Nel loro insieme SIC e ZPS costituiscono la Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE. La Regione Friuli Venezia Giulia ha costituito una propria rete di SIC e ZPS (per approfondimenti: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAVFG/AT9/ARG5/FOGLIA16/>);
  - k) **aree naturali protette:** aree individuate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulla aree protette) (per approfondimenti <http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/>);
  - l) **Struttura regionale attuatrice (SRA):** la Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 1.1.a.1 – settore artigianato prevista dal Programma Operativo Regionale, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);
  - m) **Autorità di Gestione (ADG):** l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 e come specificato nell'art. 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j). Tale organismo è individuato nel Servizio Politiche Comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie.
2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

#### **Art. 4 – Iniziative finanziabili**

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002 sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) 800/2008, le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:
  - a) progetti di ricerca industriale, di seguito denominati progetti di ricerca;
  - b) attività di sviluppo sperimentale, di seguito denominate progetti di sviluppo;
  - c) l'acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione, di seguito denominati progetti di innovazione;
  - d) programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, di seguito denominati programmi di industrializzazione. Il programma di industrializzazione è presentato contestualmente al progetto di ricerca, sviluppo o innovazione cui è strettamente connesso. Non sono ammessi programmi di industrializzazione che seguono le iniziative realizzate sotto forma di ricerca contrattuale, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 per una percentuale pari o superiore al 60 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo, né programmi di industrializzazione autonomi rispetto ai progetti di cui alle lettere a), b) e c).
2. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002 sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) 800/2008, le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:
  - a) brevettazione di prodotti propri;
  - b) acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate finalizzate all'introduzione di innovazioni al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione aziendale, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, di seguito denominata acquisizione di marchi, brevetti e licenze.
3. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 e nei limiti di cui all'articolo 22 del presente bando, è finanziabile il costo della certificazione delle spese. Tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.
4. Ciascuna impresa può presentare, nell'ambito del presente bando, al massimo due domande di contributo.

#### **Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/2002.
2. I soggetti di cui al comma 1, compreso ciascun componente di consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'AIA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12/2002 ;
  - b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto;
  - c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  - d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale;
  - e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
  - f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
  - g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; al fine della verifica del rispetto di tale requisito:

- 1) in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare in corso di validità entro e non oltre il 30 giugno 2010, a pena di archiviazione della domanda;
  - 2) la SRA dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato;
  - h) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività artigiana, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale, coerente con il progetto presentato.

#### **Art. 6 – Settori esclusi**

1. Ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione e all'acquisizione di marchi, brevetti e licenze, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato B.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, relative agli aiuti alla certificazione delle spese le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato C.

#### **Art. 7 – Divieto di cumulo**

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente bando non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 26/2005, con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

### **CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO**

#### **Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili**

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando, ammontano complessivamente a euro 7.000.000,00, di cui euro 1.715.000,00 di quota FESR, euro 3.675.000,00 di quota statale e 1.610.000,00 di quota regionale.

#### **Art. 9 – Intensità dell'aiuto e valutazione dei progetti**

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del:
  - a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;
  - b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.
2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensità massima dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:
  - a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    - 1) nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

- 2) il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI;
  - b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;
  - c) per i progetti di ricerca industriale, se i risultati sono oggetto di ampia diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici ovvero tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.
3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
  4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.
  5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile pari al 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.
  6. Per la brevettazione di prodotti propri, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile-nella misura massima del 45 per cento dei costi ritenuti ammissibili per le piccole imprese e del 35 per cento per le medie imprese.
  7. Per i programmi di industrializzazione e per l'acquisizione di marchi, brevetti e licenze, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile-nella misura massima del:
    - a) 20 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;
    - b) 10 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.
  8. Per le iniziative realizzate nelle aree 87.3.c. di cui all'Allegato A, le intensità massime di aiuto di cui al comma 7 sono pari al:
    - a) 35 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;
    - b) 25 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.
  9. Sono escluse dalle maggiorazioni nelle percentuali di aiuto di cui al comma 8 le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato D.
  10. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'intensità massima di aiuto è pari al 100%, nella forma di aiuto de minimis, compatibilmente con il tetto massimo di aiuti de minimis ottenuti dall'impresa previsto dalla normativa comunitaria e comunque nel limite massimo di contributo fissato dall'articolo 10, comma 4.
  11. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, su parere tecnico del Comitato, secondo i criteri indicati nell'allegato E, riferiti ai contenuti e obiettivi del progetto e alle caratteristiche dell'impresa.
  12. La valutazione di cui al comma 11 dà origine ad un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti all'allegato E, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di cui all'allegato E non sono ammessi.
  13. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive, determina le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi da 1 a 8, entro il limite delle stesse, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate.

#### **Art. 10 – Limiti di spesa e di contributo**

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:
  - a) per i progetti di ricerca e di sviluppo:
    - 1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
    - 2) 10.000 euro per le microimprese;
  - b) per i progetti di innovazione:
    - 1) 10.000 euro per le piccole e medie imprese;
    - 2) 5.000 euro per le microimprese;
  - c) per i programmi di industrializzazione:

- 1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
  - 2) 10.000 euro per le microimprese.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 1 milione di euro. Tale limite è considerato sul complesso delle domande presentate dall'impresa e si applica, in caso di superamento dello stesso, decurtando il contributo astrattamente concedibile:
    - a) alla domanda che ha conseguito il punteggio inferiore in sede di valutazione tecnica;
    - b) in subordine, in caso di parità di punteggio, alla domanda presentata in ordine cronologico successivo attestato dal numero di protocollo assegnato.
  3. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 40 per cento dei limiti previsti al comma 1, il contributo viene revocato.
  4. Il limite massimo di contributo concedibile a fronte della spesa per la certificazione di cui all'articolo 4, comma 3 è pari ad euro 2500.
  5. Non è prevista la concessione di aiuti per i programmi di industrializzazione superiori alle soglie fissate dall'articolo 6 del Reg. (CE) 800/2008.

### **Art. 11 – Spese ammissibili**

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate dopo tale data, ai sensi dell'articolo 13.
2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) spese di personale dipendente per ricercatori, responsabile della ricerca, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto, mediante applicazione dei costi standard unitari, indicati nell'allegato F conformemente alla deliberazione della Giunta regionale n. 2823 del 17 dicembre 2009, al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario, per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo, la cui congruità in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato;
  - b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum in relazione all'attività da svolgere, nella misura in cui sono impiegati nel progetto, mediante applicazione dei costi standard unitari indicati nell'allegato F, ancorché gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa medesima. Tali costi standard sono applicati conformemente alla deliberazione della Giunta regionale n. 2823 del 17 dicembre 2009, al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario, per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo, la cui congruità in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato. Per gli amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico, di data anteriore a quella di inizio del progetto, da parte degli organi societari competenti, conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa;
  - c) spese per strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica. I beni possono essere acquisiti attraverso:
    - 1) l'acquisto: sono ammissibili i costi di acquisto della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la relativa durata. Sono ammessi a contributo solo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di acquisto;
    - 2) la locazione finanziaria (leasing): è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, a condizione che il contratto preveda il riscatto del bene, ancorché successivo alla chiusura del progetto. L'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dall'impresa;
  - d) spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non

- comporti elementi di collusione, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo;
- e) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino;
  - f) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare, sono ammissibili le seguenti spese:
    - 1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
    - 2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
    - 3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;
  - g) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) a f), ammessi a contributo, al netto delle spese generali medesime, come da deliberazione della Giunta regionale datato \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;
  - h) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10 per cento dell'investimento, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.
- 3.** I costi ammissibili sono imputati al progetto al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere:
- a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota;
  - b) dall'alienazione a terzi del prototipo e dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.
- 4.** Nel caso di utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero è calcolato percentualmente sul valore del prototipo o sul valore complessivo dei suoi componenti.
- 5.** Per i progetti di ricerca e sviluppo, le attività di cui al comma 2, lettera d), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
- 6.** Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa, con la quale collabora come responsabile del progetto. In tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.
- 7.** Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:
- a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:
    - 1) consulenza gestionale;
    - 2) assistenza tecnologica;
    - 3) servizi di trasferimento di tecnologie;
    - 4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
    - 5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;
  - b) relativamente ai servizi di supporto all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare.
- 8.** Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo utilizzano l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.
- 9.** Per i programmi di industrializzazione, sono ammissibili le spese di investimento che rientrano nelle definizioni del regolamento (CE) 800/2008 relative alle attività sottoelencate, purché strettamente connesse all'applicazione industriale degli esiti derivanti dall'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo o innovazione oggetto della medesima domanda di contributo presentati unitamente al programma di industrializzazione:

- a) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, destinati alla nuova linea produttiva, di costo unitario, IVA esclusa, non inferiore a 1.000 euro e relativi oneri accessori, quali trasporto ed installazione, nonché componenti di detti beni indipendentemente dall'ammontare del costo;
  - b) modifiche di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati alla nuova linea produttiva;
  - c) acquisto di software strettamente attinenti al programma di industrializzazione;
  - d) opere edili ed impiantistica generale destinati alla realizzazione del nuovo processo produttivo, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 26;
  - e) progettazione, direzione lavori e collaudo relativi agli investimenti di cui alla lettera d), nei limiti massimi fissati ai sensi del DPR n. 453/2005;
  - f) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10% sul costo totale preventivato per il programma di industrializzazione, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo. Per le spese impreviste afferenti alle lettere d) ed e), in sede di rendicontazione, le varianti di progetto saranno ammesse solo nel caso di imprevedibilità oggettiva o causa di forza maggiore dell'evento che le ha causate.
- 10.** Per la brevettazione di prodotti propri, sono ammissibili le seguenti spese:
- a) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché le spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
  - b) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
  - c) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto.
- 11.** Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), è ammissibile l'acquisto di marchi, brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate.
- 12.** Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008, per essere considerati costi ammissibili, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti localizzati in aree 87.3.c, devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
  - b) essere considerati ammortizzabili;
  - c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 24 del 29 gennaio 2004;
  - d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni dall'acquisto. Nel caso degli aiuti a finalità regionale, gli investimenti localizzati in aree 87.3.c devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno tre anni.
- 13.** Sono altresì ammissibili a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 4, comma 3.
- 14.** La pertinenza e la congruità delle spese e l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale, nonché l'inquadramento delle stesse, in misura totale o parziale, nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione ed industrializzazione dei risultati della ricerca, sono oggetto di valutazione del Comitato.

#### **Art. 12 – Spese non ammissibili**

- 1.** Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 11 e in particolare le spese relative a:
- a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, formazione del personale;

- b) beni immobili, impianti generali, opere edili;
  - c) acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi;
  - d) noleggio di strumentazioni e di attrezzature;
  - e) scorte;
  - f) acquisto di beni o materiali usati;
  - g) servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa;
  - h) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 11, comma 13, consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f) e comma 10, lettera c);
  - i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche, consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico, predisposizione della domanda di contributo, politiche di marketing, iniziative di pubblicità, ricerche di mercato, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b);
  - j) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b);
  - k) canoni di manutenzione e assistenza;
  - l) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
  - m) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.
2. Per i programmi di industrializzazione non sono ammissibili le spese di cui al comma 1, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 11, comma 9; non sono inoltre ammesse le spese relative ai canoni di leasing ed operazioni connesse al leasing nonché le spese relative all'acquisizione di beni e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti assumono rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.

### **Art. 13 – Avvio durata e conclusione dell'iniziativa**

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa.
2. Le imprese avviano l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 28, nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, anche contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio, le imprese indicano la data di conclusione dell'iniziativa.
3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
  - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto come attestato nel diario della ricerca;
  - b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto o di spesa, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
  - c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
  - d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
4. Il progetto, che può avere una durata massima di ventiquattro mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 28, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel decreto di concessione.
5. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.
6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 28, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del DPRReg 238/2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro sei mesi prima della data ultima di

ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

### **CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE**

#### **Art. 14 – Presentazione delle domande**

- 1.** Le domande attestanti il possesso dei requisiti previsti a pena di inammissibilità, dall'articolo 5, comma 2 sono presentate alla SRA - Direzione centrale Attività Produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, a partire dal giorno 10 febbraio 2010 ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2010. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza purché inviate a mezzo raccomandata entro il 30 aprile 2010; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.
- 2.** Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 1 per la presentazione all'ufficio competente.
- 3.** Ogni domanda può riguardare un unico progetto comprendente una o più iniziative di cui all'articolo 4.
- 4.** Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di altra richiesta di finanziamento su altri canali contributivi, a meno che tale richiesta non venga ritirata prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando.
- 5.** Le domande sono redatte on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto, bollato e corredato degli allegati previsti. Tutta la documentazione è inserita in una busta sigillata recante la dicitura "POR FESR 2007-2013 – attività 1.1.a.1. Artigianato - Domanda di partecipazione a bando". Ogni busta non può contenere più di una domanda.
- 6.** Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la domanda in formato cartaceo.
- 7.** Sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore artigianato:
  - a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;
  - b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la redazione della domanda attraverso il sistema Gold;
  - c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
- 8.** Nella documentazione di domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese.
- 9.** Sono comprese nella documentazione di domanda:
  - a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; a tal fine, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 ((Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
  - b) gli indicatori di monitoraggio, necessari alla valutazione del concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal bando, di cui all'articolo 1, tra cui la realizzazione del progetto nelle zone montane di cui all'allegato G;
  - c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 7, lettera c);
  - d) copia degli eventuali accordi con organismi di ricerca o accordi con altre imprese: il contratto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del

contributo, è allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, ai fini di ottenere eventualmente la maggiorazione di aiuto o il punteggio premiale previsto, dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010;

- e) specifico contratto o incarico conferito dagli organi societari, con la determinazione dell'impegno previsto e del compenso pattuito, a soci o amministratori per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo rientrante nella tipologia di spesa di cui all'articolo 11, comma 2 lettera b).
10. L'impresa che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.
  11. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 7, lettera c).

#### **Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande**

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013, di cui all'allegato H al presente bando, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.
3. La SRA si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.
4. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, vengono istruite unicamente le prime 2 domande, facendosi riferimento alla data di spedizione nel caso di invio con raccomandata o alla data di presentazione negli altri casi.
5. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

#### **Art. 16 – Valutazione tecnica, criteri di priorità e livello del progetto**

1. Il progetto è valutato sulla base dei criteri di valutazione, di cui all'allegato E, sentito il parere del Comitato, attraverso l'attribuzione di un punteggio.
2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle iniziative di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione e di industrializzazione dei risultati della ricerca.
3. Sulla base del punteggio attribuito, è stilata la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, con esclusione dei progetti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di cui all'allegato E.
4. A parità di punteggio sono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'allegato E e, in subordine, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo.
5. Non sono cumulabili tra loro:
  - a) i punteggi relativi alle lettere da a) ad e) di cui al punto 1 dell'Allegato E;
  - b) i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 5 dell'Allegato E.
6. Il punteggio attribuito a ciascun progetto determina altresì l'intensità di contributo, in funzione della collocazione ottenuta dallo stesso nei tre livelli di valore di cui all'allegato E.

#### **Art. 17 – Concessione del contributo**

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. A seguito dell'istruttoria, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, viene approvata, con decreto del Direttore centrale attività produttive, la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo. Con il medesimo decreto è approvato l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo. Il decreto costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.

3. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 13. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
6. La SRA comunica alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.
7. Le imprese confermano, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, le date di avvenuto avvio e prevista conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
8. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'articolo 5, comma 2.
9. Il Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 7, adotta i decreti di concessione del contributo.
10. La SRA comunica ai beneficiari la concessione del contributo. Nei decreti di concessione sono riportati i termini di conclusione dei progetti e di presentazione delle rendicontazioni.
11. I termini di cui ai commi 2 e 9 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art 15, comma 5.
12. Nel caso in cui il numero di domande presentate superi le cento unità, i termini di cui ai commi 2 e 9 sono prorogati di sessanta giorni.

## **CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE**

### **Art. 18 – Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale**

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 e presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato, alle seguenti condizioni:
  - a) nella misura dell'80 per cento del contributo concesso per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamento entro 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
  - b) nella misura del 70 per cento per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamenti entro 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
  - c) nella misura del 50 per cento del contributo concesso al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta inderogabilmente la riduzione del 10 per cento del contributo concesso e liquidabile.
3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 6 del regolamento emanato con DPRReg. n. 238/2008, le percentuali di cui al comma 1 possono essere ridotte in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione di Giunta Regionale.
4. In alternativa all'erogazione in via anticipata di cui al comma 1, possono essere erogati acconti del contributo concesso in caso di impegno a rendicontare la spesa per fasi, ai fini di ottenere punteggio aggiuntivo in sede di valutazione del progetto. L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto, secondo le modalità di cui all'articolo 21, al massimo in due quote, di cui la prima pari almeno al 50 per cento della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale. L'acconto viene erogato nei limiti della spesa rendicontata.

### **Art. 19 – Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione**

1. Nel caso in cui l'iniziativa, una volta ammessa a contributo, necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva e

motivata comunicazione alla SRA che provvede alla valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.

2. In difetto della comunicazione la SRA revoca il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.
3. La SRA si riserva, in ogni caso, di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione tecnica del Comitato.
4. Qualora sia accertata, sentito il parere del Comitato, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, la SRA procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso.
5. Alle condizioni di cui al presente articolo, le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili di cui all'articolo 4.
6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a) in merito al rispetto dei vincoli di destinazione, qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate, che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione, il punteggio è rideterminato e il contributo assegnato è revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore al punteggio minimo di cui all'Allegato E ovvero inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o viene aggiornato nell'intensità nel caso in cui il nuovo punteggio non comporti l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati ma implichi la sola variazione del livello di valutazione:
  - a) localizzazione della sede di realizzazione delle iniziative nelle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati A ed G;
  - b) progetti per i quali l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale al raggiungimento di almeno il 50 per cento della spesa ammessa a contributo;
  - c) progetto svolto in collaborazione con Università, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e centri di ricerca e trasferimento tecnologico;
  - d) brevettazione nell'ambito del progetto di ricerca e/o sviluppo;
  - e) criteri ambientali.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a) in merito al mancato rispetto dei vincoli di destinazione la variazione della condizione di cui al comma 7 lettera a) comporta inoltre la decurtazione del 10% del contributo liquidabile nel caso in cui la sede di realizzazione del progetto sia trasferita in una località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati A e G.
9. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2 comporta la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi del medesimo comma.
10. Le modifiche inerenti i termini di avvio e conclusione del progetto, nonché le caratteristiche soggettive dell'impresa derivanti da operazioni straordinarie tra le quali fusioni, cessioni e trasformazioni d'impresa, sono disciplinate da norme specifiche, contenute rispettivamente agli articoli 28 e 27.

#### **Art. 20 – Presentazione della rendicontazione**

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione del progetto fissata nel decreto di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 28.
2. La SRA si riserva, d'intesa con l'ADG, per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.
3. La modulistica di presentazione della rendicontazione è compilata on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa e integrativa prevista.

4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede l'inoltro del formato cartaceo.
5. Qualora la rendicontazione sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantirne paternità e integrità, ossia con firma digitale, secondo le specifiche tecniche disposte dall'Amministrazione regionale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.
6. Sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore artigianato:
  - a) lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;
  - b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la presentazione della rendicontazione attraverso il sistema Gold.

#### **Art. 21 – Modalità di rendicontazione**

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano:
  - a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
  - b) l'evidenza delle spese sostenute, sia in forma riepilogativa che dettagliata, supportata da idonea documentazione di spesa in originale;
  - c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5, comma 2 lettere a), c), d), e) e h) nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f) e g);
  - d) le dichiarazioni attestanti la consistenza, congruità e regolarità dei beni e servizi acquisiti e dei costi del personale, in relazione all'attività prestata nel progetto, documentata sinteticamente e quantificata nel diario della ricerca;
  - e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.
3. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti.
4. Nel caso di spese di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.
5. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:
  - a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
  - b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).
6. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti tramite modello F24, nonché ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. In tali casi di pagamento cumulativo, l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per l'Amministrazione di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.
7. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.
8. Nel caso di programmi di industrializzazione che prevedono le spese di cui all'articolo 11, comma 9, lettera d), i beneficiari presentano inoltre la seguente documentazione:
  - a) nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, copia della dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti, ai sensi dell'articolo 25,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A));

- b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del D.P.R. 380/2001.
9. Ai sensi dell'articolo 44 bis della legge regionale 12/2002, per gli interventi di cui al comma 8 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 14/2002.
10. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 22. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

#### **Art. 22 – Certificazione delle spese**

1. Costituisce spesa ammissibile ai sensi del presente bando il costo relativo all'attività di certificazione della spesa connessa alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente ADG, che a tal fine emana apposite circolari.

#### **Art. 23 – Liquidazione del contributo**

1. La SRA procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. La SRA può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione la SRA procede sulla base della documentazione agli atti.
4. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato. Il Comitato viene interpellato anche qualora le spese consuntivate siano inferiori del 20 per cento al preventivo ammesso.
5. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
6. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca o di rideterminazione di cui all'articolo 30, o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'articolo 9, comma 2 o qualora sia necessario aggiornare, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, l'intensità di contributo originariamente concessa in seguito alla rideterminazione del punteggio per il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'iniziale valutazione del progetto.
7. In sede di liquidazione, la SRA, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo nei casi di variazione previsti dall'articolo 19.
8. I contributi sono liquidati con decreto del Direttore di Servizio entro centoventi giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

#### **Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo**

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della LR 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
- a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
  - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
  - c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

## **CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE**

### **Art. 25 – Obblighi dei beneficiari**

1. Ai sensi della normativa inerente il POR FESR, i beneficiari sono tenuti a:
  - a) mantenere la stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione di cui all'articolo 26;
  - b) inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei vincoli di destinazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 7;
  - c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 comma 2, lettere a), c), d), e), f) g) e h) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 11;
  - d) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti dovranno essere conservati fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale;
  - e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
  - f) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio, nelle modalità indicate dalla SRA d'intesa con l'ADG;
  - g) informare il pubblico circa il finanziamento ottenuto dai Fondi strutturali mediante apposizione di una targa esplicativa, sia durante l'attuazione dei lavori sia in modo permanente entro 6 mesi dal completamento dell'iniziativa, sui beni materiali acquisiti e le opere edili e di impiantistica generale realizzate, a cui sia individualmente riferibile una quota superiore a 500.000,00 euro del contributo complessivamente concesso. Le indicazioni inerenti le caratteristiche tecniche e le modalità di apposizione della targa sono riportate nel manuale "Linee guida per le azioni promozionali e pubblicitarie da utilizzare dai beneficiari dei finanziamenti" pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione "Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione POR FESR 2007-2013" accessibile dalla home page tramite banner dedicato;
  - h) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
  - i) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese dell'operazione e del divieto di pluricontribuzione;
  - j) rispettare le tempistiche, salvo le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 28;
  - k) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 19 e 27;
  - l) non ricevere né richiedere altri contributi sull'iniziativa oggetto di finanziamento;
  - m) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
  - n) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
  - o) comunicare l'avvenuto avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
  - p) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal bando e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
  - q) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, come previsto all'articolo 14, comma 9, lettera a).

### **Art. 26 – Stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione**

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei cinque anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:
  - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa e
  - b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1, il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
  - b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
  - c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
  - d) mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando.
3. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:
  - a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla SRA. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
  - b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato;
  - c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.
4. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 27, in esito alle quali la SRA sentita l'ADG valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.
5. Fermo restando il rispetto dei commi 1, 2, 3 e 4, in ogni caso, nell'ipotesi di benefici concessi per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ove ne ricorrano i presupposti, va garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili) della legge regionale 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso.
6. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera b) ricadenti nelle aree 87 3 c), il beneficiario del contributo è tenuto altresì a mantenere l'investimento nelle aree medesime per almeno tre anni, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica sia mantenuta nelle aree interessate per il periodo minimo previsto e ne sia data tempestiva comunicazione alla SRA.
7. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni di cui al comma 1, nonché dei vincoli di destinazione di cui ai commi 5 e 6, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno per i cinque anni successivi alla conclusione del progetto.
8. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 7, la SRA procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
9. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 8, la SRA si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
10. L'inosservanza dell'obbligo di stabilità delle operazioni, nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.
11. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.
12. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo la cessione del prototipo risultato dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione, purché il corrispettivo sia detratto, con imputazione alla voce recuperi, dall'importo della spesa ammissibile.

#### **Art. 27 – Operazioni straordinarie**

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni nonché dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 26, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per

l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, l'impresa interessata presenta entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:
  - a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;
  - b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
  - c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.
3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalla SRA sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore artigianato.
4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga prima della concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa in fase di concessione si procede alla rideterminazione del contributo spettante; tale rideterminazione può essere in aumento solo qualora non sia stata ancora approvata la graduatoria. Successivamente alla concessione, si applica l'articolo 26 comma 11.

#### **Art. 28 – Proroghe**

1. Le proroghe dei termini di avvio, e conclusione dell'iniziativa sono ammesse ciascuna una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni e sono disciplinate come disposto dal presente articolo, in osservanza alle procedure del POR FESR 2007-2013.
2. L'eventuale richiesta di proroga del termine di avvio o di conclusione dell'iniziativa è presentata prima delle rispettive previste scadenze ed è autorizzata dalla SRA su indicazione dell'ADG, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del POR FESR 2007-2013.
3. La proroga del termine di conclusione del progetto in seguito all'accoglimento della relativa richiesta determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 6 nonché quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 in materia di erogazione in via anticipata.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.
5. In ogni caso, la proroga del termine di conclusione del progetto non può determinare una durata del progetto superiore al termine richiamato all'articolo 13, comma 4, né comportare il mancato rispetto del termine massimo di conclusione del progetto di cui all'articolo 13, comma 6.
6. In ogni caso, lo slittamento del termine di rendicontazione del progetto, conseguente alla proroga del termine di conclusione dello stesso, non può comportare uno slittamento di detto termine oltre a quello fissato dall'articolo 8, comma 2 del DPREG 238/2008, richiamato all'articolo 13, comma 6 del presente bando.
7. Nel caso del mancato rispetto del termine di rendicontazione, l'Amministrazione procede alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2.

#### **Art. 29 – Controlli e verifiche tecniche**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese beneficiarie, possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. Ai sensi del comma 1 la SRA, nell'ambito dei controlli amministrativi della documentazione afferente alla rendicontazione del progetto, può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della documentazione di spesa che comprenda tutte le voci di spesa presentate dal beneficiario. Il campionamento è ammesso in presenza di un numero di fatture o documentazione giustificativa superiore a cento e deve, comunque essere pari o superiore al 30 per cento del numero di fatture e complessivamente rappresentare almeno il 50 per cento della spesa rendicontata.
4. Nel caso in cui i controlli a campione, di cui al comma 3, rivelino delle irregolarità, la SRA ha la facoltà di integrare il campione ampliando la base della spesa da controllare, previa segnalazione all'ADG delle irregolarità riscontrate e sulla base di indicazioni rese dalla stessa ADG sentita la SRA.
5. In ogni caso il tasso di irregolarità riscontrato sulla spesa controllata, dato dal rapporto tra spesa campionata irregolare e totale spesa controllata verrà applicato al totale della spesa rendicontata, rideterminando il contributo pubblico.
6. In adempimento al protocollo di intesa intercorso tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comando regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza del 10 dicembre 2009, l'Amministrazione regionale, attraverso l'ADG, anche su iniziativa della SRA, provvederà a segnalare alla Guardia di Finanza la necessità di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, nei casi in cui dagli esiti dei controlli e verifiche emergano profili indicativi e qualificati di fenomeni aventi possibile rilevanza penale, fornendo sollecitamente, nel caso di avvio delle attività ispettive, i dati, le notizie e le documentazioni richieste.

#### **Art. 30 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo**

1. Ai sensi della normativa che disciplina il POR FESR 2007-2013, il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
  - a) non siano stati rispettati l'obbligo di stabilità delle operazioni oppure i vincoli di destinazione di cui all'articolo 26; in particolare, il mancato rispetto dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 26, comma 6, comporta la revoca del contributo concesso limitatamente alla quota relativa al programma di industrializzazione ovvero all'acquisizione di marchi, brevetti e licenze;
  - b) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine, salvo quanto previsto dagli articoli 20 comma 2 e 28;
  - c) si rilevi, sentito il parere del Comitato, che l'iniziativa realizzata si discosta significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo, nei casi previsti dall'articolo 19;
  - d) siano variate, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, risultando lo stesso inferiore al punteggio minimo di cui all'allegato E ovvero inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria;
  - e) ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 10, comma 1;
  - f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento;
  - g) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 25 comma 1, lettera c);
  - h) in caso di operazioni straordinarie l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 27.
2. Comporta la riduzione del contributo concesso nelle misure di seguito riportate il verificarsi delle condizioni rispettivamente indicate:
  - a) 10 per cento nel caso di mancato rispetto dei termini tassativi di conclusione e rendicontazione del progetto previsti qualora sia stata ottenuta l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
  - b) 10 per cento nel caso in cui non sia stata rispettata la condizione premiante ai fini della valutazione relativa alla localizzazione della sede di realizzazione del progetto in zone di svantaggio socio economico, con il trasferimento della sede in altra località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio economico citate, ai sensi dell'articolo 19, comma 8.

3. Il mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere f) relativi al sistema di monitoraggio e lettera g) relativi agli oneri di pubblicità, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine perentorio fissato dalla SRA il provvedimento di concessione è revocato.
4. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

## **CAPO VI NORME FINALI**

### **Art. 31 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).

### **Art. 32 – Rinvio dinamico**

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## **Allegato A**

(Riferito all'articolo 9, comma 8)

### **Elenco dei Comuni rientranti nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE**

#### *Provincia di Udine*

Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Buia (sezioni di censimento: 7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32); Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Majano; Moggio Udinese; Osoppo; Ovaro; Paluzza; Pontebba; Ravascletto; Sauris; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo (sezioni di censimento: 3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44); Trasaghis; Venzone; Villa Santina; Zuglio; Chiopris-Viscone; Cividale Del Friuli (sezioni di censimento: 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91); Corno di Rosazzo; Manzano; Moimacco; Prepotto; San Giovanni al Natisone; San Pietro al Natisone; Cervignano del Friuli (Area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno); Lignano Sabbiadoro; Marano Lagunare; San Giorgio di Nogaro; Torviscosa.

#### *Provincia di Gorizia*

Medea; Romans D'Isonzo; Villesse; Doberdo' del Lago; Gorizia (Circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna); Grado (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon); Monfalcone (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo escluso il comune catastale di S. Polo); Ronchi Dei Legionari; Sagrado; Savogna D'Isonzo; Staranzano.

#### *Provincia di Trieste:*

Duino-Aurisina (Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo); Monrupino (Area ricompresa nell'Autoporto di Ferneti); Muggia; San Dorligo della Valle (Area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste «EZIT»); Sgonico; Trieste (Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbora-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste — per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste).

## **Campo applicazione Reg. (CE) n. 800/2008**

### **Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
  - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
  - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
  - a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
    - 1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
    - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
    - 3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
  - c) alle imprese attive nel settore carboniero.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
  - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
  - b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
  - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:
  - a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
  - b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

## **Campo applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006**

### **Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
  - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
  - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
  - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
  - c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
  - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

### **Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004**

1. È considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

- b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
  - c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

**Settori di attività esclusi dalla maggiorazione nella percentuale di aiuto  
(classificazione ISTAT ATECO 07)**

**Industria delle fibre sintetiche**

20.60.0          Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

**Industria della costruzione navale:**

30.11.2          Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)

33.15.0          Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)

**Industria siderurgica:**

7.10.0          Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

24.10.0          Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

24.20.10        Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

24.20.20        Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

**Settore dei trasporti:**

49                Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (tutta la divisione)

50                Trasporto marittimo e per vie d'acqua (tutta la divisione)

51                Trasporto aereo (tutta la divisione)

(Riferito all'articolo 9, commi 11, 12, all'articolo 16 e all'articolo 19, comma 7)

**CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PRIORITÀ**

<b>Criteria di valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
<b>1) Tipologia di intervento<sup>1</sup>:</b>	
<b>a) Progetti di ricerca industriale che prevedano anche la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale:</b>	
- <u>prevalenza di spesa per attività di ricerca:</u>	
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	<b>min 46 max 50</b>
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	<b>min 41 max 45</b>
- <u>prevalenza di spesa per attività di sviluppo sperimentale</u>	
III. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	<b>min 36 max 40</b>
IV. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	<b>min 31 max 35</b>
<b>b) Progetti di ricerca industriale</b>	
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	<b>min 36 max 40</b>
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	<b>min 31 max 35</b>
<b>c) Progetti di sviluppo sperimentale</b>	
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	<b>min 31 max 35</b>
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	<b>min 26 max 30</b>
<b>d) Progetti di innovazione concernenti servizi di consulenza in materia di innovazione</b>	<b>min 31 max 35</b>
<b>e) Acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie, licenze o conoscenze tecniche non brevettate</b>	<b>min 21 max 25</b>
<b>2) Criteri ambientali</b>	
a) Progetti concernenti l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti e la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche	<b>10</b>
b) Progetti concernenti il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	<b>10</b>

<sup>1</sup> I punteggi di cui alle lettere da a) ad e) non sono cumulabili.

<b>3) Altri elementi di valutazione</b>	
a) Nuovi brevetti da registrare:	
I. brevettazione nell'ambito del progetto di ricerca e/o sviluppo	<b>10</b>
II. progetto autonomo di brevettazione	<b>25</b>
b) Progetti per i quali l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale al raggiungimento di almeno il 50 per cento della spesa ammessa a contributo	<b>5</b>
c) Progetto svolto in collaborazione con Università, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e centri di ricerca e trasferimento tecnologico	<b>15</b>
<b>4) Dimensione<sup>2</sup></b>	
Microimprese fino a 9 occupati	<b>10</b>
<b>5) Localizzazione in zone di svantaggio socio economico di cui agli Allegati A e G<sup>3</sup></b>	
a) Aree 87 3 c)	<b>7</b>
b) Comuni di montagna appartenenti alla fascia C	<b>7</b>
c) Comuni di montagna appartenenti alla fascia B	<b>4</b>
d) Comuni di montagna appartenenti alla fascia A	<b>2</b>

**Criteria di priorità da applicarsi in caso di parità di punteggio<sup>4</sup>**

- Progetti presentati da imprenditoria giovanile
- Progetti presentati da imprenditoria femminile
- Ordine cronologico di presentazione della domanda

<b>Livelli di valore in base al punteggio totale ottenuto</b>	<b>Livello basso:</b> da 27 a 44 punti <b>Livello medio:</b> da 45 a 60 punti <b>livello alto:</b> pari o superiore a 61 punti	Punteggio minimo di ammissione: 27
---	--	------------------------------------

<sup>2</sup> Il numero degli occupati deve essere calcolato in Unità Lavorative Annue (ULA), con riferimento al dato dichiarato nella domanda di contributo.

<sup>3</sup> I punteggi di cui alle lettere da a) a d) non sono cumulabili.

<sup>4</sup> Per l'imprenditoria giovanile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

Per l'imprenditoria femminile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.

**SPESE PER IL PERSONALE  
TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI**

**Personale dipendente dedicato al progetto**

	Costo orario
A) Responsabile della ricerca:	
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

**Titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori**

Qualifica	Costo orario
A) Responsabile della ricerca	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

**Elenco dei Comuni di Montagna**

<b>Comune</b>	<b>Prov</b>	<b>Zona montana ex articolo 2 della LR 33/2002</b>	<b>Zona montana di svantaggio socio-economico ex articolo 21 della LR 33/2002</b>	<b>Note fascia montana</b>
Duino-Aurisina	TS	SI	A	
Monrupino	TS	SI	A e B	in fascia B il centro abitato di Zolla, in fascia A il resto del comune
Muggia	TS	SI	NON ATTRIBUITA	non ancora attribuita classificazione fascia montana
San Dorligo della Valle	TS	SI	A e B	in fascia B i centri abitati di Grozzana e Pesek di Grozzana, in fascia A il resto del comune
Sgonico	TS	SI	A	
Trieste	TS	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Capriva del Friuli	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Cormons	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Doberdò del Lago	GO	SI	A	
Dolegna del Collio	GO	SI	A	
Fogliano-Redipuglia	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Gorizia	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Monfalcone	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Mossa	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Ronchi dei Legionari	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Sagrado	GO	SI	A	
San Floriano del Collio	GO	SI	A	
San Lorenzo Isontino	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce

Savogna d'Isonzo	GO	SI	A	
Amaro	UD	SI	B	
Ampezzo	UD	SI	C	
Arta Terme	UD	SI	C	
Artegna	UD	SI	A	
Attimis	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier, in fascia B il resto del comune
Bordano	UD	SI	B	
Cavazzo Carnico	UD	SI	B	
Cercivento	UD	SI	C	
Chiusaforte	UD	SI	C	
Cividale del Friuli	UD	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Comeglians	UD	SI	C	
Dogna	UD	SI	C	
Drenchia	UD	SI	C	
Enemonzo	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza, in fascia B il resto del comune
Faedis	UD	PARZIALE	A e C	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Forgaria nel Friuli	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Monte Prat, in fascia B il resto del comune
Forni Avoltri	UD	SI	C	
Forni di Sopra	UD	SI	C	
Forni di Sotto	UD	SI	C	
Gemona del Friuli	UD	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Grimacco	UD	SI	C	
Lauco	UD	SI	C	
Ligosullo	UD	SI	C	
Lusevera	UD	SI	C	
Magnano in Riviera	UD	SI	A	
Malborghetto Valbruna	UD	SI	C	
Moggio Udinese	UD	SI	C	
Montenars	UD	SI	C	
Nimis	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo, in fascia B il resto del comune
Ovaro	UD	SI	C	
Paluzza	UD	SI	C	
Paularo	UD	SI	C	
Pontebba	UD	SI	C	
Povoletto	UD	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce

Prato Carnico	UD	SI	C	
Preone	UD	SI	C	
Prepotto	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Castemonte, in fascia B il resto del comune
Pulfero	UD	SI	C	
Ravaschetto	UD	SI	C	
Raveo	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Raveo, in fascia B il resto del comune
Resia	UD	SI	C	
Resiutta	UD	SI	C	
Rigolato	UD	SI	C	
San Leonardo	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Iainich, in fascia B il resto del comune
San Pietro al Natisone	UD	SI	A, B e C	in fascia C il centro abitato di Costa, in fascia B i centri abitati di Vernassino e Mezzana, in fascia A il resto del comune
Sauris	UD	SI	C	
Savogna	UD	SI	C	
Socchieve	UD	SI	C	
Stregna	UD	SI	C	
Sutrio	UD	SI	C	
Taipana	UD	SI	C	
Tarcento	UD	PARZIALE	A e B	in fascia B i centri abitati di Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Tarvisio	UD	SI	C	
Tolmezzo	UD	SI	A e C	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso, in fascia A il resto del comune
Torreano	UD	SI	A e C	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris, in fascia A il resto del comune
Trasaghis	UD	SI	B	
Treppo Carnico	UD	SI	C	
Venzona	UD	SI	B	
Verzegnis	UD	SI	C	
Villa Santina	UD	SI	B	
Zuglio	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza, in fascia B il resto del comune
Andreis	PN	SI	C	
Arba	PN	SI	A	
Aviano	PN	SI	A e C	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto, in fascia A il resto del comune
Barcis	PN	SI	C	
Budoia	PN	SI	A	
Caneva	PN	PARZIALE	A e C	in fascia C il centro abitato di La Crosetta, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce

Castelnovo del Friuli	PN	SI	B	
Cavasso Nuovo	PN	SI	B	
Cimolais	PN	SI	C	
Claut	PN	SI	C	
Clauzetto	PN	SI	C	
Erto e Casso	PN	SI	C	
Fanna	PN	SI	B	
Frisanco	PN	SI	C	
Maniago	PN	SI	A	
Meduno	PN	SI	B	
Montereale Valcellina	PN	SI	A	
Pinzano al Tagliamento	PN	SI	B	
Polcenigo	PN	SI	A e B	in fascia B il centro abitato di Mezzomonte, in fascia A il resto del comune
Sequals	PN	SI	A	
Spilimbergo	PN	PARZIALE	NON ATTRIBUITA	non ancora attribuita classificazione fascia montana; la parte montana del territorio comunale è quella risultante dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Tramonti di Sopra	PN	SI	C	
Tramonti di Sotto	PN	SI	C	
Travesio	PN	SI	B	
Vajont	PN	SI	A	
Vito d'Asio	PN	SI	C	
Vivaro	PN	SI	A	

[http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme\\_Associative/comunita\\_montane/Cartografia\\_territorio\\_montano/](http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/)

**CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI**

stabiliti dal POR FESR 2007-2013

**Requisiti generali di ammissibilità formale**

- ammissibilità del proponente;
- correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

**Requisiti generali di ammissibilità**

- coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento;
- coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, (non pertinente con attività 1.1.a) tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
- coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
- coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
- rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008 (quest'ultima disciplina non pertinente).

**Criteri di ammissibilità specifici**

- coerenza con gli obiettivi del POR;
- coerenza con il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione e delle attività di ricerca e trasferimento delle conoscenze";
- conformità al Reg. (CE) n. 800/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- rispondenza dei progetti ai requisiti previsti nel Regolamento di attuazione;
- unità operativa localizzata nel territorio regionale;
- iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Il requisito è previsto dalla normativa legislativa e regolamentare di settore. Le imprese prive del requisito possono richiedere l'iscrizione all'Albo prima della presentazione della domanda. In particolare, possono richiedere l'iscrizione all'AIA tutte le imprese con almeno un'unità operativa nel territorio regionale svolgente attività artigiana. Per le imprese degli altri settori, è possibile presentare domanda a valere sulle altre linee contributive finanziate nell'ambito della normativa regionale e dell'attività 1.1.a.